

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

AVVOCATI DI FAMIGLIA

STATUTO DELLA SEZIONE TERRITORIALE DI TRIESTE

FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 1 – FINALITA'

E' costituita senza fini di lucro, con durata a tempo indeterminato, l'associazione denominata ***“OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – AVVOCATI DI FAMIGLIA – SEZIONE TERRITORIALE DI TRIESTE – FRIULI VENEZIA GIULIA”***

L'associazione ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale degli avvocati nel settore del diritto di famiglia e dei minori, la formazione e l'aggiornamento specialistico per i propri iscritti.

L'associazione ha un sito internet collegato con la rete nazionale dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, con aree riservate ai propri iscritti.

ART. 2 – EVENTI LOCALI E NAZIONALI

L'associazione promuove e organizza eventi di aggiornamento e formazione a livello locale e nazionale.

Nell'organizzazione di tali eventi l'associazione chiede l'accreditamento da parte dei competenti organismi centrali o territoriali dell'avvocatura.

Gli eventi possono essere aperti ad altre categorie professionali interessate alle tematiche del diritto di famiglia.

L'associazione si prefigge di collaborare con la Commissione Formazione dell'Ordine degli Avvocati e con gli Istituti Universitari e di Ricerca sul diritto di famiglia.

L'associazione promuove e partecipa alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni forensi che trattano il diritto di famiglia.

ART. 3 – DENOMINAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

In tutte le attività e iniziative promosse autonomamente dalla sezione territoriale deve essere usata la denominazione ***“OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA - AVVOCATI DI***

FAMIGLIA” accompagnata dal logo associativo seguito dall’indicazione “*SEZIONE TERRITORIALE DI TRIESTE – FRIULI VENEZIA GIULIA*”.

ART. 4 - SOCI

Possono essere soci gli iscritti all’albo degli avvocati che si occupano prevalentemente di diritto di famiglia e minori, nonché, nella quota di 1/3 degli iscritti alla sezione, i praticanti avvocati, gli psicologi, mediatori familiari e i docenti universitari, che svolgono attività professionale in ambito di famiglia e minori, e che aderiscono all’associazione condividendone i principi, gli obiettivi e le finalità, come specificati nel presente statuto.

L’ammissione a socio avviene con delibera del Consiglio Direttivo su domanda scritta presentata dall’interessato.

Ogni socio è tenuto al pagamento entro il 31.12 di ogni anno della quota di iscrizione annuale nella misura deliberata dall’Assemblea di sezione.

Il socio ha diritto di presentare per iscritto al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni con effetto dall’anno sociale (esercizio finanziario) successivo alla comunicazione.

E’ considerato dimissionario il socio che non abbia sanato la morosità del pagamento della quota associativa entro il 28 febbraio, con conseguente delibera di decadenza da parte del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare all’assemblea i soci, usufruendo delle agevolazioni connesse all’attività della sezione, che siano in regola con il versamento della quota annuale.

ART. 5 - SEDE DELLA SEZIONE

La sezione territoriale di Trieste si costituisce nella sede del Tribunale di Trieste, in ottemperanza all’art. 9 dello Statuto nazionale dell’Osservatorio.

La sede territoriale di Trieste si costituisce in associazione senza fini di lucro adottando questo statuto, nel rispetto delle direttive dello Statuto nazionale.

Ha una propria autonomia contabile e potrà adottare un proprio regolamento.

La sede dell’associazione si terrà presso lo studio del Presidente in carica.

ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La sezione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio rimane in carica tre anni.

In caso di dimissioni o decesso di uno dei consiglieri, il Consiglio alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione.

Il Consiglio nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed un Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando sia fatta richiesta da almeno il 20% dei soci o comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine alla redazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea verrà redatto un verbale in carta semplice sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci viene convocata a cura del Presidente una volta all'anno e delibera, a maggioranza dei soci presenti:

- sull'approvazione del bilancio consuntivo;
- sulla nomina dei componenti del Consigli Direttivo;
- sullo scioglimento della sezione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo;
- nomina il Responsabile regionale ed il vice-Responsabile regionale;

Per le modifiche del presente Statuto occorre la maggioranza dei partecipanti all'assemblea oltre alla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o in mancanza dal Vicepresidente.

L'Assemblea delibera il rimborso spese al Presidente, al Segretario, al Tesoriere ed ai membri del Consiglio per partecipare al Coordinamento nazionale dell'Osservatorio ed agli eventi o riunioni nazionali o interregionali che rivestano interesse per la sezione.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente:

- rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ha la firma sociale;
- cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo;
- provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento della sezione;
- è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti bancari o postali e alla loro gestione con facoltà di subdelega;
- partecipa ai Coordinamenti centrali dell'Osservatorio in ottemperanza dell'art. 14 dello Statuto nazionale dell'Osservatorio;
- Comunica ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine e ai Dirigenti degli Uffici giudiziari interessati il nominativo del Presidente della sezione e degli altri organi.

ART 9 - SEGRETARIO

Il Segretario cura la redazione e la raccolta di tutti i verbali e verifica la regolarità della convocazione e costituzione dell'assemblea.

ART 10 - TESORIERE

Il Tesoriere tiene la contabilità della sezione, verifica la corrispondenza degli iscritti e la regolarità dei versamenti delle quote, redige il bilancio consuntivo all'inizio dell'esercizio successivo a quello di chiusura degli esercizi finanziari; può essere delegato dal Presidente a svolgere le funzioni di cui all'art. 8 in sede bancaria. Provvede ad inviare alla sede centrale dell'Osservatorio le quote di iscrizione dei soci di sua competenza.

ART. 11 - RESPONSABILE REGIONALE

Il Responsabile regionale ed in sua assenza il vice-Responsabile regionale coordina i rapporti e le attività tra le sezioni del Friuli Venezia Giulia. Promuove iniziative di collaborazione con le sezioni di altre Regioni. Partecipa al Coordinamento centrale dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia.

ART. 12 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo può individuare, su parere favorevole dell'Assemblea, giuristi ed esperti di diritto di famiglia per formare un Comitato di collaboratori scientifici dell'associazione.

ART. 13 - BILANCIO

L'esercizio finanziario della sezione di Trieste – Friuli Venezia Giulia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Costituiscono entrate dell'associazione:

- le quote dei soci, detratto quanto devoluto alla sede centrale;
- eventuali residui attivi di partecipazione alle iniziative della sezione autofinanziate dalle quote di iscrizione;
- contributi ottenuti da finanziatori esterni finalizzati esclusivamente per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 dello Statuto.

Tutti gli eventuali utili saranno reinvestiti

Il bilancio annuale della sezione è redatto dal Tesoriere, verificato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei soci, all'inizio dell'esercizio successivo.

Per consentire l'adempimento di rappresentanza associativa, le spese di partecipazione alle riunioni nazionali o interregionali possono gravare sul bilancio della sezione ai sensi dell'art. 7.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della sezione è deliberato dalla maggioranza dei soci regolarmente iscritti, che delibera anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili alle norme del Codice Civile ed alle indicazioni dello Statuto Nazionale dell'Osservatorio.